



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°4

Del 24-03-2025

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO IMPELLIZZERI PER PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA PER OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA N. 1264/2025 RG. N. 696/2020 DEL TRIBUNALE DI CATANIA COMUNE DI VALGUARNERA C. /OIKOS.

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Considerato che con deliberazione n. 9 del 20.01.2020, la Giunta Comunale ha disposto la costituzione in giudizio del Comune avanti al Tribunale Civile di Catania – Sezione specializzata in materia di impresa – per opporsi al ricorso notificato in data 17.01.2020 n. 723 di prot. da parte della Società OIKOS S.p.A. con sede a Motta S. Anastasia, per ottenere il pagamento della complessiva somma di € 7.124,806,42 pretesa per il servizio di smaltimento RSU svolto per conto dell'ATO - EnnaEuno S.p.A. per gli anni dal 2013 al 2016.

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 7 del 4.02.2020 è stato conferito all'Avv. Francesco Impellizzeri del Foro di Enna, l'incarico di assistere e rappresentare l'Ente nel procedimento de quo;

Dato atto che l'Avv. Impellizzeri con nota prot. n. 3489 del 10.03.2025 ha trasmesso la Sentenza n. 1264/2025 R. Sent., del 26.2.2025 del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – che ha accolto la domanda della Oikos S.p.A. condannando il Comune di Valguarnera Caropepe al pagamento in favore della Società OIKOS S.P.A della somma di €. 386.154,28 oltre interessi legali dalla domanda

Dato atto che l'Avvocato dell'Ente, nella succitata nota di trasmissione della Sentenza, fa rilevare che vi sussistono fondati motivi, sia in punto di fatto che in punto di diritto, per poter appellare la suddetta sentenza, stante anche l'elevato importo a cui il Comune è stato condannato;

Richiamata la deliberazione di G.m. n. 24 del 17.03.2025 con la quale l'Amministrazione ha disposto la costituzione dell'Ente per proposizione appello contro la Sentenza del Tribunale di Catania n. 1264/2025 avanti la Corte di Appello di Caltanissetta, per le motivazioni meglio specificate nelle premesse del citato atto deliberativo, che si intendono qui richiamate e integralmente trascritte;

Dato atto che l'Ente non dispone all'interno di un servizio di Assistenza legale;

Considerato che per il contratto d'opera professionale tra l'avvocato e il cliente Ente pubblico, relativo ad una specifica controversia, non trova applicazione la normativa di cui al D. Lgs. N. 36/2023, codice degli appalti, così come dispone l'art. 56 dello stesso decreto, il quale ha inserito nel novero dei contratti esclusi dall'applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici, i servizi legali;

Preso atto anche di quanto stabilito dall'art. 13 del citato D. Lgs. N. 36/2023 ovvero che le "*disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*";

Tenuto conto che il rispetto del principio il quale prevede che i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, avviene comunque

sempre nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Vista la sentenza CGE del 06.06.2019 (C.- 264/2018), definitiva per chiarezza dei contenuti, di portata generale la quale ha affermato che gli incarichi legali sono presenti secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto trattasi di prestazioni che si configurano nell'ambito di un rapporto " *intuitu personae*" e questo anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa;

Dato atto che la presente controversia risulta nei contenuti connessa al giudizio innanzi al Tribunale di Catania nel quale il Comune ha conferito incarico all'Avv. Francesco Impellizzeri, giusta deliberazione di G.m. n. 9/2020 e Decreto Sindacale n. 7/2020;

Preso atto della richiesta di preventivo trasmessa dall'Avv. Impellizzeri acquisita al prot. dell'Ente n. 3989 del 18.03.2025, a mezzo del quale il predetto professionista si dichiara disponibile all'assunzione dell'incarico legale presentando un preventivo di spesa previsto dal D.M. 147/2022 riferito ai minimi tariffari, riducendo ulteriormente il compenso per la complessiva somma di € 11.673,00 comprensiva degli oneri di legge (spese generali 15%, cassa avvocati al 4% e IVA al 22%). A tale somma si aggiungeranno le spese vive dovute a titolo di contributo unificato per un importo di €. 3.669,00.

Considerato che, con la medesima delibera G. m. 24/2025, il Sindaco è stato autorizzato a procedere alla scelta del Legale di Fiducia, a norma dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in tal senso, al fine di far valere le ragioni dell'Ente fino alla conclusione del procedimento.

Per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

Per quanto precede ed in esecuzione della delibera della G. m. n. 24 del 17.03.2025

1. Di conferire all'Avv. Francesco Impellizzeri del Foro di Enna, per l'assistenza e rappresentanza del Sindaco dell'Ente per proposizione appello contro la Sentenza del Tribunale di Catania n. 1264/2025 - Sezione Specializzata in Materia di Impresa - avanti la Corte di Appello di Caltanissetta, per le motivazioni meglio specificate nelle premesse del citato atto deliberativo, che si intendono qui richiamate e integralmente trascritte.

2. Di dare atto che il Legale sopra incaricato, ha presentato a titolo di spese ed onorari, giusta nota prot. 3989 del 18.03.2025, una parcella per un compenso complessivo di €. 11.673,00 comprensivo degli oneri di legge (spese generali 15%, cassa avvocati al 4% e IVA al 22%). A tale somma si aggiungeranno le spese vive dovute a titolo di contributo unificato per un importo di €. 3.669,00.

3. Di autorizzare il Sindaco a conferire la procura alle liti per la costituzione in giudizio.

4. Di disporre che il Legale così incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico.

5. Di disporre, altresì, che il Professionista prima di sottoscrivere l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000 in ordine all'assenza di cause di conflitto di interessi e/o inconferibilità dell'incarico.

6. Di onerare i Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario, ciascuno per le rispettive competenze, a compiere i successivi atti gestionali.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nella Sezione di I e II livello.

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Francesca Draia